

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1714

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2002

—————

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione
del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende apportare una modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, al fine di contemplare tra le opere protette dallo Stato anche l'opera del filologo.

La legge sopracitata è stata negli anni più volte modificata e adeguata alle mutate esigenze sociali ed alla normativa europea in materia di protezione giuridica del diritto d'autore.

A tal proposito è stata data attuazione anche in Italia ad alcune direttive comunitarie sul diritto d'autore, estendendo la protezione giuridica anche ai disegni industriali e ai programmi per elaboratore, e sono state protette le banche di dati.

L'opera del filologo, e in particolare dell'editore critico, di colui cioè che indaga cri-

ticamente il testo di un'opera dell'ingegno di carattere creativo per darne una esatta ricostruzione e comprensione sulla base dei superstiti documenti e testimonianze, non ha avuto fino ad oggi adeguato riconoscimento e tutela legale; e questo in un paese dove la storia della cultura ha sempre occupato un ruolo di netta preminenza. Si ritiene perciò indispensabile dare finalmente risalto, attraverso un pieno riconoscimento, all'opera svolta dai filologi sui testi, in quanto frutto di insigne perizia e di un meritorio lavoro dalle cui conclusioni, spesso perseguite per anni, dipende sempre la sostanza e talvolta la stessa attribuzione del testo.

Il presente disegno di legge si propone di tutelare l'opera del filologo e, in particolare, la ricostruzione testuale da lui operata nell'edizione critica o genetica di ogni tipo di scritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Sono parimenti protette le opere filologiche di ogni genere che per la ricerca e il vaglio del materiale, per la sua sistemazione e valutazione, o per il loro ordinamento, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.»;

b) all'articolo 2, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

«I-bis) le opere filologiche di ogni genere e, segnatamente, i testi fissati o ricostruiti nell'edizione critica o genetica, in qualunque forma o con qualsiasi mezzo realizzata, di ogni tipo di scritti;»;

c) all'articolo 3, dopo le parole: «fine letterario,» è inserita la seguente: «filologico,»;

d) l'articolo 85-*quater* è abrogato;

e) all'art. 85-*quinquies*, le parole: «, III-bis, e dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti «e III-bis».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

